

(N. 2627)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FENOALTEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1967

Istituzione ed ordinamento del ruolo tecnico dei servizi statistici e attuariali dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Nel decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, istitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, si provvide anche a costituire presso l'allora Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro, un « Ufficio tecnico-attuariale, per esercitare la vigilanza sull'applicazione delle leggi di assicurazioni sociali e sugli istituti di previdenza in genere e per disporre gli studi relativi alla materia delle assicurazioni ».

All'atto della prima costituzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvenuta col decreto-legge 3 giugno 1920, n. 700, l'Ufficio tecnico attuariale suddetto fu trasferito al Ministero stesso, in una con la competenza sulle assicurazioni sociali.

Successivamente, le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale furono assorbite nel ricostituito Ministero dell'industria, commercio e lavoro (regio decreto 14 giugno 1923, n. 1560), poi il Ministero dell'economia nazionale (regio decreto 5 luglio 1923, n. 1439) ed infine nel Ministero delle corporazioni (regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663).

La ricostituzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvenuta col decreto-legge 21 giugno 1945, n. 377, e l'attribuzione a questo delle competenze (decreto-legge 10 agosto 1945, n. 474) in materia di studi, ricerche e statistiche in materia di previdenza e assistenza sociale e vigilanza tecnica e finanziaria sugli enti gestori delle assicurazioni sociali, pose nuovamente il problema di ricostituire un adeguato organico di personale tecnico-attuariale.

Il decreto-legge 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero, stabilì, infatti, esplicitamente, che nei bandi di concorso per l'assunzione nel ruolo dell'ex gruppo A dell'Amministrazione centrale poteva essere prescritto, per una aliquota dei posti da determinarsi di volta in volta, il possesso di particolari lauree tecniche, capaci di assicurare l'assunzione di personale specializzato nel campo della statistica e della matematica delle assicurazioni sociali.

Tale disposizione non si rilevò però sufficiente ad assicurare al Ministero l'acquisizione di un numero di funzionari tecnici (at-

tuari) adeguato alle sue crescenti esigenze, in relazione sia al progressivo espandersi delle tutele previdenziali e assistenziali a favore di un numero sempre maggiore di lavoratori dipendenti, sia all'estensione delle assicurazioni sociali alle categorie dei lavoratori autonomi e sia, infine, alla istituzione di trattamenti previdenziali alla quasi totalità dei liberi professionisti.

Le difficoltà di reperimento dei necessari quadri tecnici è indubbiamente comune a tutte le Amministrazioni statali. Tuttavia una parte non indifferente delle difficoltà incontrate può senz'altro essere addebitata al fatto che i funzionari tecnici, assunti in virtù di una generica norma, non trovano sistemazione in un proprio ruolo, con prospettive di carriera determinate, ma vengono inquadrati nell'unico ruolo amministrativo, attualmente esistente, con prospettive di carriera, che, di fatto, risultano di netto svantaggio rispetto a quelle degli altri funzionari della stessa carriera direttiva.

La illustrata situazione, infatti, non è migliorata a seguito della legge 22 luglio 1961, n. 628, sulle modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, poichè, consentito per tali tecnici l'ingresso alla qualifica iniziale di « statistico e attuario » corrispondente a quella di consigliere di 2^a classe, restò insoluto il problema centrale di garantire un equo trattamento giuridico al personale in questione. Infatti, gli « statistici ed attuari » assunti ai sensi della predetta legge perdono ben presto ogni carattere distintivo rispetto agli altri funzionari della carriera direttiva, dato che per il successivo svolgersi della loro carriera essi seguono le sorti dei consiglieri amministrativi.

Non è qui il caso di enumerare tutti i numerosi inconvenienti pratici e le sperequazioni che tale confusione comporta. Basti dire che le sperequazioni sono tali da scoraggiare la candidatura di elementi utili e rendono difficile la costituzione di un efficiente servizio tecnico-attuariale (su n. 33 posti riservati nei 5 concorsi pubblici banditi soltanto 6 risultano coperti al 30 novembre 1967), pure tanto necessario all'Am-

ministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre la urgenza di trovare un'adeguata soluzione al problema si presenta ogni giorno più viva, anche per i nuovi compiti e le maggiori responsabilità che gravano sull'Amministrazione in vista dell'evolversi delle tutele assicurative in un sistema di sicurezza sociale, secondo il Programma economico nazionale approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685.

Il problema della costituzione di servizi tecnici statistico-attuariali è stato invece già risolto da altre Amministrazioni: infatti, sia il Ministero delle finanze, che il Ministero del tesoro hanno da tempo provveduto rispettivamente con la legge 19 luglio 1962, n. 959, e con la legge 12 agosto 1962, n. 1289. *Per tanto con il presente disegno di legge si ricalcano le disposizioni contenute in merito nelle predette leggi con la sola modificazione che invece di due ruoli tecnici distinti, uno per gli statistici ed uno per gli attuari, si prevede per semplicità la creazione di un unico ruolo di « statistici ed attuari ».*

Per il resto si è avuto cura di mantenere gli stessi criteri contenuti nelle disposizioni in vigore per gli analoghi servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, sia per evi-
denti motivi di perequazione, sia per non pregiudicare eventuali ulteriori soluzioni in sede di riforma della pubblica amministrazione, che potessero spingersi anche fino alla unificazione dei ruoli di più Ministeri come auspicato nella « Relazione della Commissione per la riforma della Amministrazione di Stato » presentata al Presidente del Consiglio dei ministri per la riforma della pubblica amministrazione, in data 15 maggio 1963.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

Con l'articolo 1, nel primo comma si determina, con il rinvio all'allegato Quadro I, l'organico del nuovo ruolo tecnico dell'Amministrazione centrale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, per cui è stabilito in 30 il numero complessivo dei posti, tenuto conto dell'attuale consistenza dei ruoli (n. 405 posti della carriera direttiva, di cui alla tabella A allegata alla legge

22 luglio 1961, n. 628, e con riferimento alla riserva di posti del 10 per cento per gli statistici ed attuari), nonché delle riduzioni proposte in sede di riforma.

Ove si avesse riguardo ai compiti affidati al Ministero dalle leggi e regolamenti, tale numero apparirebbe, infatti, certamente inferiore alle necessità. Vero è che il Ministero si può giovare, qualora ne risulti la necessità, della collaborazione degli uffici statistici e attuariali dei maggiori enti di previdenza e assistenza sociale, anche perchè questi hanno potuto procedere da tempo alla costituzione di uffici statistici e attuariali adeguati alle proprie esigenze mercè il migliore trattamento economico offerto e le favorevoli prospettive di carriera derivanti dalla esistenza di speciali ruoli tecnici. Tuttavia è evidente che questo non esime il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'esercitare un competente controllo sull'operato dei predetti enti, essendo questo compito esplicitamente previsto dalla legge, nè soprattutto di eliminare le necessità derivanti dall'esercizio delle attività proprie dell'Amministrazione, sia nel campo previdenziale e assistenziale, che in quello del lavoro.

Il titolo (laurea in scienze statistiche e attuariali) per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo dei servizi statistici e attuariali dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è quello attualmente richiesto nei concorsi banditi dallo stesso Ministero, dato che il piano di studi universitario per conseguire detto titolo appare capace di assicurare la più completa formazione richiesta per i servizi in discorso.

Nel secondo comma si ripetono, con gli adeguamenti necessari e con la predetta unificazione delle qualifiche di statistico e attuario, le norme contenute nell'articolo 7 della legge 1962, n. 1289, per la progressione di carriera degli statistici e degli attuari dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Nel terzo comma si provvede all'inquadramento del nuovo ruolo degli impiegati con concorsi per posti totalmente o parzialmente riservati ai possessori della laurea suindicata o degli altri titoli ammessi precedentemente a norma dell'art. 6 secondo comma della legge 15 aprile 1948, n. 381. *Per l'inquadramento non si prevedono norme preferenziali rispetto a quelle ordinarie*, badando semplicemente a ricostruire le carriere degli elementi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge che si propone.

Con l'articolo 2, per mantenere invariato l'onere a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è prevista una corrispondente riduzione dell'organico della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale. Di conseguenza, alla spesa per il nuovo ruolo, il Ministero potrà provvedere con i normali stanziamenti.

Inoltre, sono abrogate le disposizioni della legge 22 luglio 1961, n. 628, sostituite da quelle di cui all'art. 1.

Infine, è stabilita la parificazione, indicata nell'allegato Quadro I, con le corrispondenti qualifiche della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del predetto Ministero, ai fini dell'applicazione del trattamento giuridico economico appartenente al nuovo ruolo tecnico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dei servizi statistici e attuariali dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'allegato Quadro I, si accede mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, quarto comma del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo statistico-attuario consegue la promozione a statistico-attuario superiore, a statistico-attuario capo ed a ispettore statistico-attuario senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico-attuario, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico-attuario superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico-attuario capo.

Gli impiegati in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assunti per concorsi pubblici con posti totalmente o parzialmente riservati ai possessori della laurea in scienze statistiche e attuariali o in scienze matematiche, sono inquadrati nel ruolo tecnico dei servizi statistici e attuariali, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i criteri indicati nell'allegato Quadro II, conservando ad ogni effetto, nella nuova qualifica, l'anzianità eccedente quella minima richiesta. Se più favorevole, l'inquadramento è effettuato ricostruendo la carriera nel ruolo tecnico in base all'anzianità effettiva complessivamente maturata nel ruolo di provenienza, e conservando ad ogni effetto, nella qualifica di inquadramento, l'anzianità eccedente quella minima richiesta dal precedente comma.

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono abrogati.

Nella tabella A allegata alla predetta legge n. 628 del 1961, nella parte relativa alla carriera direttiva, sono soppresse le parole « statistici ed attuari (1) » e la nota (1). Il numero dei posti nelle qualifiche dei consiglieri di 1^a, 2^a, 3^a classe è ridotto a duecentododici e di conseguenza il totale dei posti in organico di detta carriera è ridotto da 405 a 375.

Al fini dell'applicazione delle norme sul trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, le qualifiche del ruolo tecnico, di cui al precedente articolo 1, sono parificate a quelle dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformità all'allegato Quadro I.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO I

RUOLO TECNICO DEI SERVIZI STATISTICI E ATTUARIALI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Qualifica corrispondente della Amministrazione centrale	Qualifica del ruolo tecnico	Organico
Ispettore generale Direttore di divisione Direttore di sezione Consigliere di 1 ^a classe	Ispettore statistico-attuario Statistico-attuario capo Statistico-attuario superiore Statistico-attuario	trenta

QUADRO II

REQUISITI RICHIESTI PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Qualifica rivestita	Anzianità minima	Qualifica inquadramento nel ruolo tecnico (1)
Ispettore generale Direttore di divisione Direttore di sezione	nessuna sei anni dodici anni	Ispettore statistico-attuario
Direttore di divisione Direttore di sezione Consigliere di 1 ^a classe Statistico ed attuario	nessuna sei anni nove anni dodici anni	Statistico-attuario capo
Direttore di sezione Consigliere di 1 ^a classe Statistico ed attuario	nessuna tre anni sei anni	Statistico-attuario superiore
Consigliere di 1 ^a classe Statistico ed attuario	nessuna nessuna	Statistico-attuario

(1) Il personale inquadrato nel ruolo tecnico conserva nella nuova qualifica l'anzianità eventualmente eccedente quella minima richiesta posseduta nella qualifica di provenienza all'atto dell'inquadramento.